

## V Editoriale Voglia di passato o rinuncia al futuro?

**L**e linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva (Sia) approvate in conferenza unificata l'11 febbraio scorso, prefigurano un assetto istituzionale in cui la nuova riforma costituzionale è già vigente, o meglio sarebbe tornato in vigore l'assetto precedente al 2001. Comporta un forte ridimensionamento del ruolo e delle competenze delle regioni e degli enti locali, ben oltre una ragionevole compressione delle competenze regionali in tema di definizione dei livelli essenziali.

Il nuovo testo costituzionale, ancora tecnicamente non in vigore, riporta sotto la competenza dello stato non solo i livelli essenziali delle «prestazioni» sociali ma anche le «disposizioni generali e comuni per politiche sociali». Le regioni tornano ad avere un ruolo «attuativo» e sussidiario all'intervento statale.

L'impianto disegnato dalle linee guida ricalca vecchi modelli di gestione ed erogazione accentrata (qualche anno fa si sarebbe detto centralistica) delle risorse da parte dello stato e di enti gestori da questo individuati. Le regioni e gli enti locali sono chiamati a dare attuazione agli indirizzi statali e a gestire le considerevoli richieste «infrastrutturali» implicitamente delineate dal documento. Impone requisiti e modalità di lavoro lontane dalla realtà dei servizi territoriali considerati protesi operative ed erogative di una direzione centrale.

La macchina del tempo delle linee guida riporterebbe la «erogazione delle prestazioni» di Sia a condizioni precedenti il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Le motivazioni sono quelle consuete della sperimentazione, come ci hanno abituati i successivi interventi che dal 1998 si sono occupati di «trasferimenti» per la povertà. Sono quasi vent'anni di sperimentazioni per capire quello che ostinatamente non si vuole capire. L'efficacia non è un desiderio, un auspicio, una scelta politica. L'efficacia è dato oggettivo con cui misurarsi e con cui misurare l'esercizio delle responsabilità politiche, tecniche, etiche. Non è gioco per ricercare e per alimentare pratiche di studio o per giustificare interessi collaterali. È un costo e prima o dopo qualcuno dirà quanto ricercare improbabili evidenze è costato alla solidarietà fiscale.

Ma c'è un altro aspetto da considerare: dove sta il limite tra sfera istituzionale e sfera professionale, tra giurisdizione e responsabilità clinica, tra scelte organizzative e scelte tecniche? Se il Ministero della Salute emanasse linee guida su come agire in sala operatoria, su come gestire un protocollo riabilitativo, su

---

come gestire una pratica terapeutica, la comunità professionale e scientifica non gradirebbe e anzi rivendicherebbe capacità e sapere originale nel selezionare e utilizzare le migliori evidenze. Per il sociale non è così e le linee guida entrano nel merito delle pratiche professionali insegnando, raccomandando, prescrivendo senza chiedersi quanto costa ogni proposizione e senza «allocare le risorse» perché così si possa fare in ogni territorio. È un modo per non rispettare i saperi professionali e di condizionare un'operatività unificata. Gli organi di rappresentanza delle professioni sociali potrebbero avere qualcosa da ridire. Gli esempi portati a supporto delle raccomandazioni hanno un rapporto «casi trattati e costi sostenuti» del tutto improponibile.

Nelle linee guida non si tratta di come e chi sosterrà i costi aggiuntivi della gestione professionale del Sia. Le regioni se ne sono accorte quando in conferenza unificata hanno approvato? Probabilmente sì, e pragmaticamente potrebbero passare a risquotere le risorse economiche per le risorse professionali (a nuova Costituzione vigente) visto che chi decide e chiede deve assumersi le proprie responsabilità. Gli enti locali altrimenti come faranno a farcela? Con quanta convinzione potrebbero agire in forma protesica, alimentando un casellario, accettando il rischio politico che le persone si ribellino alla burocratizzazione dei processi e alla dilatazione dei tempi di risposta? È regolarmente successo nelle sperimentazioni pregresse, mettendoci a disposizione «non risultati» evidenti a tutti ma non ad alcuni (i valutatori e i loro committenti). Perché non tenerne conto? Lo chiede il rispetto della dignità di ogni persona. Questa parte della Costituzione non è ancora stata modificata.

*Tiziano Vecchiato*